

Dal 2013 torna il fondo europeo che aiuta i licenziati

Che cos'è il fondo europeo destinato ai dipendenti licenziati?

L'Unione europea corre in aiuto ai lavoratori che sono stati licenziati per permettere il loro reinserimento nel mercato del lavoro, tramite l'acquisizione di nuove conoscenze e competenze o il consolidamento di quelle già in possesso. Possiamo quindi affermare che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione si focalizza su lavoro e formazione per aiutare gli Stati membri beneficiari, ad uscire dalla recessione.

Secondo quanto riportato nella relazione approvata dalla Commissione europea in Novembre, sino allo scorso anno, sono stati più 73,5 milioni di euro i finanziamenti destinati dal Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (Feg) all'assistenza dei lavoratori in 11 Stati membri (Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Romania, Spagna e Svezia).

In seguito all'intervento di questi giorni, che è stato nuovamente approvato dal Parlamento Ue con 543 voti a favore, 126 contrari e 22 astensioni, si è inteso estendere dal punto di vista temporale il sostegno comunitario ai lavoratori che hanno perso il proprio posto.

Gli aiuti disposti infatti saranno ancora resi disponibili anche per il periodo 2014-2020. Si tratta di un'estensione che riguarderà però anche le categorie di lavoratori beneficiari, alle quali andranno ad aggiungersi quelle dei lavoratori indipendenti e di

quelli con contratto a tempo determinato, ciò in virtù dell'accordo approvato dalla plenaria del Parlamento europeo.

Avvalendosi di una dotazione di 1,05 miliardi di euro spalmata in sette anni, un simile programma (previa approvazione del Consiglio Ue) entrerà in vigore dal prossimo primo gennaio 2014. La soglia per l'attivazione dell'aiuto è di 500 esuberanti.

Inoltre il sostegno rilasciato dal Fondo potrà essere erogato per un determinato lasso di tempo anche ai giovani non inclusi nelle categorie di studenti, lavoratori o in formazione, a condizione però che questi provengano da aree colpite da licenziamenti. Al fine di cofinanziare le misure che permettono ai lavoratori in esubero di rientrare nel mercato del lavoro, il Fondo integra i contributi rilasciati dagli Stati membri, pertanto risulterà impossibile che le erogazioni del Fondo vadano a sostituire i contributi nazionali previsti per la disoccupazione.

Oltre all'inclusione temporale dei giovani, il Parlamento ha altresì insistito affinché il contributo del Fondo possa andare a coprire anche fino al 60% del costo delle misure, tra le quali si annoverano l'aiuto per la ricerca di occupazione, la formazione e il sostegno per la creazione di nuove aziende.

Su questo argomento, la soglia iniziale posta dalla Commissione europea era pari al 50%.

La palla ora passa al Consiglio europeo, che dovrà dare l'approvazione affinché il Fondo possa entrare in vigore già il prossimo primo gennaio 2014.

L'obiettivo del Parlamento europeo si biforca in due direzioni: da un lato, si intende dare un concreto sostegno a tutti quei cittadini che a causa della grave crisi economica si sono ritrovati senza un lavoro; dall'altro, si intende porre un argine agli effetti devastanti che la globalizzazione ha generato nel contesto economico dell'Unione europea.

Vediamo che per il periodo 2009-2011 l'obiettivo si concentrava solo sul primo punto, dunque il secondo che si focalizza sulla globalizzazione è stato introdotto con questa seconda approvazione del Fondo.

A fare il punto sul nuovo intervento è stata la relatrice Marian Harkin (Alde, Ie), che ha sottolineato come, in base ai calcoli effettuati dalla Commissione europea, "il tasso di reinserimento di coloro che hanno usufruito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è pari al 48%. Il Parlamento ha combattuto con i governi nazionali per mantenere attivo il fondo per il periodo 2014-2020. Tuttavia, mi auguro che lo stanziamento previsto, pari a 1,05 miliardi di euro contro i 3,5 miliardi di euro del periodo precedente, sarà sufficiente".

Dott. Franco Ferrara
commercialista

IMMOBILI

Se c'è la caldaia l'APE è sempre obbligatoria

Sono un ingegnere e mi è stato chiesto di effettuare un'APE per la compravendita di un appartamento sito in un condominio di oltre 50 anni, dotato di impianto di riscaldamento centralizzato che però ha funzionato solo dal 1974 al 1976. Come devo comportarmi?

E' da classificare come locale non dotato di impianto termico e quindi senza obbligo di APE oppure devo procedere con la certificazione?

Secondo quanto definito dalla dgr 8745/2008 al punto 9.6 l'applicazione degli obblighi di dotazione e di allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso (compravendite) dell'Attestato di Prestazione Energetica è esclusa quando l'edificio o la singola unità immobiliare autonoma sia priva dell'impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale o al riscaldamento dell'edificio.

Nel caso specifico, essendo presenti tutti i sottosistemi (generazione, distribuzione, emissione, controllo) l'edificio è da considerare a tutti gli effetti dotato di impianto termico e quindi soggetto alla procedura della Certificazione.

Arch. Silvia Volpe

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

Email info@professionisti.it

INVESTIMENTI

Così il fisco vuole invogliare gli stranieri

Che cos'è il servizio di orientamento per gli investitori esteri offerto dall'Agenzia Entrate?

Nell'ambito dell'attuazione del piano "Destinazione Italia", il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha istituito un servizio di orientamento per gli investitori esteri presso il settore Fiscalità internazionale e agevolazioni della Direzione Centrale Normativa delle Entrate. I quesiti degli investitori esteri possono inoltrarsi al Desk dedicato tramite la casella di posta elettronica internationaltaxassistance@agenziaentrate.it.

Tramite tale strumento, si legge nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 Dicembre 2013, si forniscono "all'amministrazione finanziaria gli elementi per monitorare i criteri di natura fiscale che guidano le politiche di investimento delle imprese straniere in Italia, facilitando l'individuazione di misure atte ad attrarre i capitali esteri". Si mette a disposizione degli imprenditori un canale di assistenza specializzato, con un unico interlocutore, attraverso il quale potranno ricevere per iscritto dall'Agenzia consulenza e assistenza sulle questioni tributarie inerenti al progetto da realizzare.

Dott. Fabio Ferrara
commercialista

PREVIDENZA

Nulla va all'Inps sui "diritti d'autore"

Vorrei saper qual è la posizione dell'Inps in merito alle somme erogate a titolo di cessione dei diritti d'autore: sono assoggettate al regime contributivo della Gestione Separata.

L'Istituto nel nuovo messaggio n. 19435/2013, precisa che la norma istitutiva della predetta Gestione separata contempla, tra i soggetti obbligati al versamento, oltre a coloro che producono reddito da lavoro autonomo anche coloro che producono i redditi di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del Tuir, mentre il reddito sul diritto d'autore è regolato dalla lettera b) dell'art. 53, comma 2 del Tuir.

In conclusione, L'Istituto conferma che il compenso percepito per lo sfruttamento economico del diritto di autore da parte di un lavoratore autonomo non iscritto all'Enpals né ad una Cassa professionale è escluso da qualsiasi obbligo contributivo, anche nei confronti della Gestione separata. Altro è per i titolari di reddito da diritto d'autore iscritti a Cassa professionali: costoro devono pagare contributi alle loro casse, di misura variabile.

Gianluca Anselmi
consulente del lavoro